



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 75 del 24/03/2017

OGGETTO : TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA MERCATO SETTIMANALE - CONFERMA TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 12,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche da mercato settimanale. - Conferma tariffe esercizio finanziario 2017.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 con il quale è stata stabilita la nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 17/11/1994 con la quale sono stati approvati il Regolamento e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, successivamente modificate con atto di C.C. n° 96 del 24/10/1995; il tutto come appresso:

Occupazioni permanenti

- A)** Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico
Per ogni mq e per anno
Categoria prima € 22,21
Categoria seconda € 18,08
- B)** Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni mq. e per anno (riduzione del 50%)
Categoria prima € 11,10
Categoria seconda € 9,04
- C)** Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 70% non cumulabile con quella del comma 1 lett.c dello stesso articolo)
Categoria prima € 6,66
Categoria seconda € 5,42
- D)** Occupazione con passi carrabili .
Per ogni mq. e per anno (riduzione del 50%)
Categoria prima € 11,10
Categoria seconda € 9,04
- E)** Occupazione con passi carrabili di accesso a impianti per distribuzione dei carburanti. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 30% della tariffa ordinaria cumulabile con la riduzione del 50% dello stesso art. comma 3)
Categoria prima € 15,54
Categoria seconda € 12,65
- F)** Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 60%)
Categoria prima € 4,44
Categoria seconda € 3,62
- G)** Passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, che risultino non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati. Per ogni mq. e per anno (riduzione del 90% della tariffa ordinaria)
Categoria prima € 2,22
Categoria seconda € 1,81
- H)** Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%
- I)** Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera **A)**. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupati da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti
Categoria prima € 22,21
Categoria seconda € 18,08

- L)** Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata
Per ogni Km lineare o frazione e per anno
Categoria prima € 129,11
Categoria seconda € 103,29
- M)** Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa e' dovuta, a prescindere dalla consistenza, nella misura annua
Categoria prima € 25,82
Categoria seconda € 20,66
- N)** Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato € 10,33
Zona limitrofa € 7,75
Sobborghi e zone periferiche € 5,16
- O)** Distributori di carburante:
Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell' aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 mq.
Per ogni distributore e per anno
Centro abitato € 39,25
Zona limitrofa € 23,76
Sobborghi e zone periferiche € 10,33
Frazioni € 5,16
La tassa e' applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi. Per gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.
- P)** Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura di € 51,65 . Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. e' dovuta una maggiorazione di € 10,33 . Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per l' intero anno solare anche nel caso di inizio o cessazione nel corso dell' anno .

Occupazioni temporanee

- A)** Occupazioni temporanee di suolo pubblico
Tariffa giornaliera per mq
Categoria prima € 1,55
Categoria seconda € 1,29
- In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata :
- 1) Fino a 6 ore, per occupazioni fino a 14 giorni
Categoria prima € 0,77
Categoria seconda € 0,65
 - 2) Fino a 6 ore, per occupazioni di almeno 15 giorni
Categoria prima € 0,62
Categoria seconda € 0,52
 - 3) Oltre le 6 ore, e fino a 12, per occupazioni fino a 14 giorni
Categoria prima € 0,93
Categoria seconda € 0,77
 - 4) Oltre le 6 ore, e fino a 12, per occupazioni di almeno 15 giorni
Categoria prima € 0,74
Categoria seconda € 0,62
 - 5) Oltre le 12 ore e fino a 24 ore, per occupazioni fino a 14 giorni
Categoria prima € 1,55
Categoria seconda € 1,29
 - 6) Oltre le 12 ore e fino a 24, per occupazioni di almeno 15 giorni
Categoria prima € 1,24

Categoria seconda € 1,03

- B)** Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
Tariffa giornaliera per mq
Categoria prima € 0,77
Categoria seconda € 0,62
- C)** Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata al punto A) ridotta del 70% e non cumulabile con il comma 2, lett. "c" dello stesso articolo
- D)** Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%
- E)** Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui al punto A) sono ridotte dell'80%
- F)** Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993 le tariffe di cui al punto A) sono ridotte del 50% . Le occupazioni in parola, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq
- G)** Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate al punto A) sono ridotte del 50%
- H)** Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe indicate al punto A) sono ridotte dell'80%
- I)** Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/93 , la tassa è determinata in misura forfetaria come segue :
- a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni
Categoria prima € 5,16
Categoria seconda € 4,65
- b) oltre un Km lineare e di durata superiore a 30 giorni
Categoria prima € 5,16
Categoria seconda € 4,65
- Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali :
- a) fino a 90 giorni + 30%
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni..+50%
- c) di durata superiore a 180giorni+100%
- L)** Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10% La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%
- N.B. Il termine "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'autorizzazione.

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che l'art. 1 comma 123 della legge 13/12/2010 n°220 conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e dell'addizionale Comunale all'IRPEF art.1 comma 11 legge 148/2011;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 la legge di Stabilità (articolo 1, comma 26, legge 208/2015) risoluzione n. 2 del 22 marzo il quale dispone la sospensione degli aumenti di

aliquote e tariffe dei tributi locali;

Visti gli accertamenti dell'anno 2016, si stimano i proventi per l'anno 2017 derivanti da Tosap da mercato settimanale in € 95.000,00;

PROPONE

- 1.** Di confermare, per l'esercizio finanziario 2017, la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche relative al mercato settimanale secondo le tariffe deliberate con atto consiliare n° 97 del 17/11/1994, successivamente modificato con atto di C.C. n° 96 del 24/10/1995;
- 2.** Di stimare il gettito complessivo del tributo da iscrivere nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017 in € 95.000,00.
- 3.** Di allegare copia del presente provvedimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Agropoli 24/03/2017

L'ASSESSORE AL BILANCIO
f.to dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del tributo esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Margherita Feniello

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 28.03.2017

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 28.03.2017

Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe